

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3509 del 28/07/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SESENNA MARCO. ATTIVITÀ: DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3622 del 27/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SESENNA MARCO

ATTIVITÀ: DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dall'impresa individuale SESENNA MARCO (C.F. SSNMRC86S26G337D), con sede legale in Piacenza, via Farnesiana n. 151, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 14/5/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 70502, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*distribuzione carburanti e autolavaggio*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Farnesiana n. 151, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 73830 del 21.5.2020;

Considerato che:

- lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale è costituito da acque industriali, di prima pioggia e domestiche;
- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, dopo sedimentazione e disoleazione vengono trattate in un impianto biologico della Ditta Pozzoli Neutra Bio C1500, dotato di vasca di ricircolo, in grado di trattare una portata massima di 8/12 mc/h;
- le acque di prima pioggia del piazzale, dopo lo scolmatore, vengono convogliate in un sistema di trattamento costituito da n° 2 vasche di accumulo (capacità totale 10 mc.) e da un sistema monoblocco di sedimentazione/disoleazione con filtro a coalescenza modello Neutrecom GN3-300;
- le acque reflue domestiche provenienti dal bar (in uscita dal degrassatore) e dai servizi igienici vengono convogliate in un depuratore biologico dimensionato per 8 A.E.;
- le acque reflue in uscita da ciascun impianto di trattamento/depurazione, come sopra specificati, si uniscono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico (S1) classificato, ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003, come scarico di acque reflue industriali e dotato di un unico pozzetto di prelievo fiscale indicato come "Pozzetto di ispezione finale" nella planimetria "Schema rete fognaria Rev. 4 del Marzo 2018", allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Ballerino"(canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 75123 del 25.5.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 99292 del 10.7.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice scarichi;
- nota prot. n. 51808 del 1.6.2020 (prot. Arpaee n. 78694 del 1.6.2020) - Comune di Piacenza: parere favorevole per l'impatto acustico;
- nota n. 6695 del 11.6.2020 (prot. Arpaee n. 83774 del 11.6.2020) – Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

Atteso che:

- con Determinazione n. 322 del 22/02/2016 (successivamente aggiornata con D.D. n. 545 del 1.2.2018), era stata adottata l'AUA (rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 22317 del 14/3/2016 e successivo aggiornamento) per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio svolta nell'impianto ubicato in Piacenza, via Farnesiana n. 151, intestata alla ditta S.Z. CARBURANTI S.N.C. DI ZONNO VINCENZO E SESENNA MARCO;
- dalle verifiche d'ufficio, la ditta S.Z. CARBURANTI S.N.C. DI ZONNO VINCENZO E SESENNA MARCO (C.F. 02573970346) risulta cancellata dalla Camera di Commercio a far data dal 20/02/2020;
- la ditta SESENNA MARCO ha dichiarato che non sono intervenute modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato con Determinazione 322/2016 alla ditta S.Z. CARBURANTI S.N.C. DI ZONNO VINCENZO E SESENNA MARCO;

Ritenuto:

- per la motivazione sopra esposta, di dover procedere con la revoca dell'AUA di cui alla Determinazione 322/2016 rilasciata alla ditta S.Z. CARBURANTI S.N.C. DI ZONNO VINCENZO E SESENNA MARCO;
- in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018,

90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'impresa individuale SESENNA MARCO (C.F. SSNMRC86S26G337D), con sede legale in Piacenza, via Farnesiana n. 151, per l'attività di "*distribuzione carburanti e autolavaggio*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, via Farnesiana n. 151, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di impartire**, per lo scarico **S1 di acque reflue industriali**, avente recapito nel "canale consortile Rio Ballerino" (canale di bonifica promiscuo), le seguenti prescrizioni:
 - a) nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;
 - b) per consentire un corretto campionamento dello scarico finale, le acque di seconda pioggia in uscita dallo scolmatore, devono essere coltate alla rete di raccolta dopo il pozzetto di prelievo fiscale;
 - c) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo;
 - d) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento, compreso quello di prelievo fiscale, devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue;
 - e) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;
 - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. In particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi, degli oli e dei grassi dagli impianti di trattamento/depurazione nonché la sostituzione del filtro a coalescenza dell'impianto di prima pioggia;
 - g) le condotte fognarie dell'insediamento devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti d'ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti e dei detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale;
 - h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, l'Azienda dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE, al Comune di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Allo stesso modo, dovrà essere comunicata la fine del disservizio;
 - j) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

- k) in caso di modifica del manufatto di immissione la ditta in indirizzo deve darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;
3. **di comunicare** alla ditta l'opportunità di valutare l'adozione di un dispositivo audio visivo che possa segnalare il riempimento della sezione di raccolta oli del disoleatore dell'impianto di prima pioggia, come riportato nel parere del Servizio Territoriale prot. n. 99292 del 10.7.2020;
4. **di fare salvo che:**
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di revocare** la Determinazione n. 322 del 22/02/2016 (successivamente aggiornata con D.D. n. 545 del 1.2.2018) con la quale è stata adottata l'AUA a favore della ditta S.Z. CARBURANTI S.N.C. DI ZONNO VINCENZO E SESENNA MARCO, ad oggi "cessata", relativa all'impianto di distribuzione carburanti sito in Piacenza, via Farnesiana n. 151;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
7. **di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
 - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.